



Decreto n° 0150 / Pres.

Trieste, 8 settembre 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLUTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI E DEL PROGRAMMA DAZIONE NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI, IN ATTUAZIONE DELLARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2008, DELLARTICOLO 3, COMMA 28 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2009 E DELLARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 17/2006, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 SETTEMBRE 2022, N. 119.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 08/09/2023

Siglato da:

ANNA D' AMBROSIO

in data 08/09/2023

GIANNI CORTIULA

in data 08/09/2023



Vista la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Direttiva Nitrati);

Vista la direttiva 12 agosto 1986, n. 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, n. 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, e che ai sensi dell'art. 53 del regolamento medesimo si applica a decorrere dal 16 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88);

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in particolare l'articolo 52, comma 2-bis, inerente alla qualifica e valorizzazione come sottoprodotto del digestato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali);

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

Visto l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l'adozione dei Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola da definirsi con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico,

trasporti, demanio marittimo e turismo) e in particolare l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

Visto il proprio decreto 20 marzo 2018, n. 74 (D.Lgs. n. 152/2006, art. 121. L.R. 11/2015, art. 10. Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);

Visto il "Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006" (Regolamento Fertilizzanti Azotati, nel seguito RFA), emanato con proprio decreto 30 settembre 2022, n. 119;

Visto il Regolamento di modifica del sopra citato Regolamento emanato con proprio decreto 21 luglio 2023, n. 128;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025) il cui articolo 4 al 6° comma ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2023, il comma 28 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), che prevedeva l'adozione di un apposito regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, numeri 2) e 3), del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole e dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

Visto in particolare l'articolo 27, comma 1, lettera i) del RFA, ove si prevede una deroga alla pendenza massima del 15 per cento per lo spandimento di letami, concimi azotati e ammendanti qualora incorporati entro il giorno successivo alla distribuzione;

Preso atto che, per quanto richiamato e osservato dalla Commissione europea al p.to 68 del Parere motivato INFR(2018)2249 C(2023)459 final redatto a Bruxelles il 15 febbraio 2023, indirizzato *'alla Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 258 del TFUE per inadempimento degli obblighi imposti dall'articolo 3, paragrafo 4, e dall'articolo 5, paragrafi 4 (in combinato disposto con gli allegati II e III) e 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole'*, la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di concerto con la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, tenuto conto delle Raccomandazioni del dicembre 2011 *"Recommendations for establishing Action Programmes under Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources - Contract number N° 07 0307/2010/580551/ETU/B1"* richiamate nel Parere motivato dalla Commissione ed effettuati i dovuti approfondimenti con l'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (ERSA) circa la complessiva estensione e composizione per livelli di pendenza delle porzioni delle aree coltivate in ZVN a pendenza rilevante, hanno valutato e propongono la fissazione di un limite massimo di pendenza pari al 25 per cento per detta deroga;

Ritenuto, pertanto, di modificare il Regolamento approvato con proprio decreto n. 0119/2022, come modificato con proprio decreto n. 0128/2023, e il suo Allegato B sia per adeguarlo alle modifiche normative apportate con la legge regionale 21/2022, sia per dar seguito a quanto osservato dalla Commissione europea, nell'ambito della procedura d'infrazione 2018/2249, nel citato parere motivato del 15 febbraio 2023, sia per rendere il testo del RFA più completo e meglio interpretabile e di conseguenza più facilmente applicabile ai casi concreti;

Visto il testo del "Regolamento di modifica del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006, emanato con Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 ((Regolamento

Fertilizzanti Azotati, già modificato con proprio decreto 21 luglio 2023, n. 128)” e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 agosto 2004, n. 277 e ss.mm.ii;

Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 25 agosto 2023, n. 1340

Decreta

1. È emanato il “Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006, emanato con Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119”, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la successiva notifica alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119.

Art. 1 Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 119/2022

Art. 2 Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

Art. 3 Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

Art. 4 Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

Art. 5 Modifica all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

Art. 6 Modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

Art. 7 Modifiche all'Allegato B del decreto del Presidente della Regione 119/2022

Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1 Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 119/2022

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006) è sostituito dal seguente:

«Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006.».

Art. 2 Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 119/2022 dopo le parole: «nonché relativamente ai fanghi di depurazione,» sono sopresse le seguenti: «in attuazione dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e».

Art. 3 Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

1. Al comma 7 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 119/2022 dopo le parole: «novanta giorni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i casi di conferimento delle acque reflue prodotte da un'azienda, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 13 e 15, a un impianto di digestione anaerobica aziendale ovvero a impianto interaziendale, sulla base di un accordo di conferimento pluriennale in corso di validità».

Art. 4 Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

1. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 119/2022 le parole «anche in miscela con i materiali e le sostanze di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «anche in miscela con i materiali e sostanze di cui al comma 2».

Art. 5 Modifica all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 119/2022 le parole: «Le aziende che producono o utilizzano digestato,» sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende che producono e impiegano digestato nelle fertilizzazioni e le aziende che acquisiscono e impiegano digestato nelle fertilizzazioni,».

Art. 6 Modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 119/2022 dopo le parole: «non si applica» sono aggiunte le seguenti: «, sino a pendenza massima del 25 per cento,».

Art. 7 Modifiche all'Allegato B del decreto del Presidente della Regione 119/2022

1. All'Allegato B (Criteri per la definizione degli apporti massimi di azoto alle colture) del decreto del Presidente della Regione 119/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) della valutazione **Nf** della disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente, è sostituita dalla seguente:
«b) al 10% dell'azoto apportato l'anno precedente, se derivante da letami di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), punti 1) e 2), ovvero da concimi organici contenenti azoto di cui all'art.2, comma 1, lettera i) 'concimi azotati' come definiti dal decreto legislativo 75/2010 e dal regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, esclusi i formulati fluidi o solubili per applicazioni fogliari;»
- b) alla lettera a) della determinazione del coefficiente **Ko** le parole: «per il digestato da effluenti suini e il digestato da effluenti avicoli, da soli o in miscela con altre biomasse;» sono sostituite dalle seguenti: «per il digestato da effluenti suini e il digestato da effluenti avicunicoli, da soli o in miscela tra loro o con altre biomasse;».

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO : IL PRESIDENTE